



Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia

C O P I A

*Verbale di deliberazione
del*

CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 012

Data: 30.07.2013

O G G E T T O

Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti esclusi servizi (TARES) per l'anno 2013.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 19.20 nella sala consiliare posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica	Cognome	Nome	Presenza
Sindaco	FRANCHI	Riccardo	SI
Consigliere	VEZZANI	Emiliano	SI
"	FEDI	Stefano	SI
"	CORDIO	Dino	SI
"	BARTALI	Simone	SI
"	CECCHI	Barbara	SI
"	ERCOLINI	Giorgio	SI
"	RICCOMI	Alessandro	NO
"	FRANCHI	Silvia	SI
"	PALTRINIERI	Andrea	NO
"	ODILLI	Antonella	SI
"	ANGELI	Giovanni	SI
"	MACCIONI	Luciano	SI
"	MAZZONI	Emanuele	SI
"	FRANCHI	Antonio	SI
"	BRACCINI	Simone	SI
"	OTTOBRI	Maria Antonietta	SI

ASSEGNOTI : Sindaco e n. 16 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco e n. 16 Consiglieri

PRESENTI n. 15
ASSENTI n. 2

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PUNTO N. 6 DEL 30.07.13

Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013.

Presidente del Consiglio

Su questo punto riferisce l'Assessore al bilancio Emiliano Vezznai.

Assessore Vezzani

In attesa di approvare le tariffe ed il regolamento del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi stasera intanto andiamo ad approvare il numero delle rate e le scadenze delle stesse per l'anno 2013. Il regolamento e le tariffe verranno approvati insieme al bilancio preventivo 2013 che avverrà entro il 30 settembre di quest'anno, così come previsto dalla normativa. Quindi qui antipro, per dire, infatti che abbiamo deciso di attendere, eravamo quasi pronti per approvare... volevamo approvare il bilancio preventivo quanto meno entro luglio, però visto che si attendono nel mese di agosto degli interventi da parte del Governo, in particolar modo su IVA, I.M.U. sicuramente e vediamo su TARES, anziché approvare un bilancio che poi poteva essere stravolto a settembre ottobre abbiamo deciso di attendere, visto che la normativa ce lo consente, e di andare a settembre. Intanto approviamo il numero di rate e le scadenze e questo per evitare di avere problemi di cassa, perché il servizio comunque viene svolto, sta andando avanti, dobbiamo quindi corrispondere il corrispettivo alla ditta e quindi per evitare problemi di cassa intanto stabiliamo il numero di rate appunto e le scadenze, che saranno tre rate, la prima in scadenza il 10 settembre, la seconda il 31 ottobre, l'ultima il 31 dicembre. Così come previsto dalla normativa nelle prime due rate pagheremo un acconto calcolato sulla base di quanto ciascuno di noi ha pagato di TARSU nell'anno 2012, in particolar modo sia alla prima che alla seconda rata di acconto sarà pari al 35% di quanto abbiamo pagato di TARSU nel 2012; mentre con l'ultima rata a saldo del 31 dicembre andremo a pagare il corrispettivo, il saldo finale che sarà calcolato sulla base della nuova tariffa che approveremo a settembre, più il 31 dicembre, insieme alla rata a saldo dovremo pagare il famoso 0,30 centesimi la metro quadro che va direttamente allo Stato. Qui voglio da ultimo sottolineare un aspetto molto importante. Noi con gli uffici quest'anno abbiamo deciso di fare un cambiamento per quanto riguarda la riscossione della TARES TARSU. Come sapete nell'anno 2012 la riscossione avveniva attraverso Equitalia, cioè venivano mandati a casa dei bollettini direttamente intestati da Equitalia, pagavamo questi bollettini e poi c'era la ripartizione con il Comune. quello che ha sempre dato un

pochino fastidio è che pagando ad Equitalia c'era quel piccolo balzello che purtroppo ognuno di noi cittadini anche commercianti o attività era tenuto a pagare. Quest'anno non senza sforzo e sacrificio da parte degli uffici abbiamo deciso di gestire in casa la nuova TARES, quindi con gli uffici manderemo a casa ora, nei prossimi giorni la lettera con inserito i due modelli F24 con i quali andranno pagate le due rate di acconto, poi lo stesso faremo con la rata a saldo. Quindi non ci sarà più il bollettino intestato a Equitalia ma un F24 così come succede con l'I.M.U., esattamente. Per far questo abbiamo anche fatto una modifica a livello di programmi, perché prima, fino all'anno scorso c'era la TARSU che veniva gestita con un programma, l'I.M.U. con un altro programma, ora abbiamo deciso di accorpare i due programmi ed utilizzare un unico programma per razionalizzare il servizio e consentire appunto agli uffici di gestirlo in casa. Ovviamente ciò, ora in questa prima fase potrà portare anche a dei disguidi, non lo escludiamo ne siamo consapevoli, gli uffici saranno pronti a rimediare qualora dovessero arrivare in questa nuova fase dei bollettini, degli F24 eventualmente non corretti, siamo ovviamente pronti ad ovviare con gli uffici; però sottolineo il grande sforzo che facciamo da quest'anno, seppur la normativa ci consentiva fino al 31 dicembre di andare avanti con Equitalia che ricordo è stata prorogata al 31 dicembre, abbiamo deciso invece di abbandonare Equitalia per quanto riguarda la TARES e gestire direttamente con il personale dipendente la sua riscossione.

Consigliere Franchi

Come gruppo misto ci trova particolarmente favorevoli questa decisione che avete preso di abbandonare Equitalia perché per noi questa è sempre stato il mostro che ha distrutto le famiglie e tuttora continua a distruggere quella povera gente che non arriva a far fronte agli impegni, perciò noi siamo d'accordissimo. Una domanda volevo fare: le rate che avete deciso, mi pare di avere capito che sono tre, anche se non l'hai detto ma... l'hai detto? Eh. Sono tre. È indispensabile che siano tre o possono essere allungate a quattro? E poi un'altra domanda, se una famiglia non potesse far fronte, visto il periodo che siamo, a coprire una rata, cosa succede?

Assessore Vezzani

Per quanto riguarda il numero di rate, qui a Santa Lucia, quindi nel nostro Comune ad Uzzano erano previste per quanto riguarda la TARSU quattro rate, se non ricordo male a settembre, dicembre, gennaio e marzo. La nuova normativa prevede che la quota che va allo Stato dello 0,30 deve essere necessariamente pagata con l'ultima rata a saldo della TARES che deve avvenire entro il 31 dicembre. Quindi necessariamente quest'anno abbiamo dovuto suddividere il nuovo tributo in tre rate da chiudere entro il 31 dicembre.

Intervento

(fuori microfono)

Assessore Vezzani

La normativa parla di tre rate, infatti se guardi tutti i Comuni hanno fatto tutti tre rate, chi è partito a luglio ha fatto luglio, ottobre, dicembre, comunque tutti tre rate. Noi abbiamo atteso fino all'ultimo proprio per vedere se riuscivamo ad approvare anche il bilancio e infatti poi vista anche la concomitanza delle ferie non si è messa la prima scadenza il 31 agosto come potevamo ma abbiamo messo proprio il 10 settembre per dare la possibilità a tutti di rientrare e vedere che è arrivato per posta l'avviso e quindi provvedere senza andare al di là del termine, fermo restando che ovviamente in questa prima fase andare al di là del termine comunque aprirebbe la porta ad una certa tolleranza ovviamente in questa prima fare. Per quanto riguarda il mancato pagamento, ora non ci scordiamo che gli uffici devono compiere il loro dovere, siamo un ufficio pubblico, il tributo va pagato, ovviamente anche in questo caso una certa sensibilità, attenzione e tolleranza ci potrà essere, però poi gli uffici devono fare il loro dovere perché il loro compito è recuperare i soldi, quanto non è stato riscosso che doveva essere riscosso. Poi per questo, ovviamente attraverso gli uffici gestiamo la fase di invio e quindi la prima fase della TARES, per quanto riguarda poi l'eventuale recupero del non corrisposto non ci sarà più Equitalia, ci potranno essere tutta una serie di società, c'è la stessa ICRA che gestisce anche la..., faccio un esempio, non perché andremo con loro, c'è la stessa ICRA che gestisce gli spazi pubblicitari e che fa anche questo servizio, così come tante altre società. Quello sarà da vedere a breve perché poi entro fine anno appunto finirà definitivamente, non ci sarà più Equitalia quindi questo vedremo e valuteremo.

Consigliere Franchi

La mia era solo una considerazione, quella del mancato pagamento, è chiaro che l'ufficio deve fare il suo lavoro ed il cittadino deve corrispondere il dovuto, però visto i momenti che si sta attraversando può darsi che uno venga e dica: "non ce la faccio" e se si deve mandare un'altra società che non si chiama Equitalia ma si chiama Pinco Pallino e poi è peggio di Equitalia, allora sì dal campo è vero che ci deve uscire la fossa, ma un po' di sensibilità dico io nei confronti di queste..., se ci saranno eh, io faccio una premessa, ci sta anche che non ci sia nessuno. E poi dicevo ci si sta a..., la prima rata corrisponde con l'inizio delle scuole, vuol dire per le famiglie libri, vuol dire pulmini, vuol dire mensa, ecco perché dicevo se si poteva attuare la quarta perché era un pochino più piccola e si diluiva tutto..., visto che i soldi sono sempre più corti perché nessuno credo navighi nell'oro, visto a giro quello che succede!

Assessore Vezzani

Questo lo capisco, purtroppo oggi siamo arrivati in una situazione tale che tutti i mesi ci sono delle scadenze. Ricordiamoci che la TARES non viene pagata poi soltanto dalle famiglie, viene pagata anche dalle attività e se non sbaglio, io non ho una attività, però il mese di luglio comincia ad essere il mese delle tasse, così come sul 730 si trova da pagare le tasse la prima rata è a luglio. Quindi anche mettere la TARES a luglio, faccio per dire, come hanno fatto tanti Comuni, porta ad averla in concomitanza con tutta un'altra serie di pagamenti. Quindi purtroppo oggi le difficoltà... ci sarebbero diciamo in qualsiasi momento, ripeto, comunque le tre rate non è stata una scelta ma per quest'anno era l'indicazione che dava la normativa. Sul fatto di tolleranza o meno nei confronti di chi non paga, ricordo che quando già negli anni passati avveniva che chi rimaneva particolarmente indietro con il pagamento del tributo, c'era anche la possibilità venendo in ufficio, anche di prevedere una rateizzazione di quello eventualmente non pagato. La speranza, se la normativa lo sarà come lo faceva prima, lo consente di eventualmente venire incontro, ovviamente non dicendo di non pagare perché non è possibile ma quanto meno rateizzare quello che è rimasto indietro, questo sicuramente.

Presidente del Consiglio

A questo punto si procede alla votazione del Consiglio Comunale per stabilire appunto le tre rate, come ci ha illustrato l'Assessore Vezzani per l'anno 2013, con le tre scadenze che sono state indicate e con le percentuali che sono state indicate. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? tutti favorevoli tranne gli astenuti Maccioni, Braccini ed Ottobri. Si procede a votare la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? nessun contrario, astenuti sempre Maccioni, Braccini e Ottobri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

RILEVATO che in virtù della succitata disposizione normativa, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Uzzano la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

DATO ATTO che il D.L. n. 35 del 08/04/2013, convertito dalla Legge 06/06/2013 n. 64, all'art. 10, comma 2, dispone: *"Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:*

- a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;*
- b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;*
- c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;*
- d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e province autonome non si applica inoltre la lettera c) del presente comma;*
- e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "890,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro";*
- f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);*
- g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani";*

RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l'anno 2013, che il versamento del tributo avvenga in n. 3 (tre) rate aventi le seguenti scadenze:

- ✓ 1[^] rata di acconto con scadenza 10 settembre 2013;
- ✓ 2[^] rata di acconto con scadenza 31 ottobre 2013;
- ✓ 3[^] rata di saldo e conguaglio con scadenza 31 dicembre 2013.

prevedendo che il versamento delle prime due rate debba avvenire in misura pari, per ognuna di esse, al 35% della TARSU dovuta per l'anno 2012, calcolata cioè applicando le tariffe TARSU vigenti nell'anno 2012.

RITENUTO altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle rate, ad eccezione dell'ultima, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013 i versamenti relativi alle prime rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata del tributo dovuto, calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti e servizi deliberate per l'anno 2013;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 consente ai comuni di inviare ai contribuenti ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU (o della TIA 1 o della TIA 2), ovvero di indicare le altre modalità di pagamento già in uso per lo stesso prelievo;

RITENUTO pertanto di stabilire che il versamento avvenga mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati;

DATO ATTO che il versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall'apposito regolamento comunale previsto dall'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il quale sarà adottato entro il termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, così come le tariffe del tributo saranno approvate con apposita deliberazione di questo Consiglio da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli articoli 49, primo comma e 147-bis, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO in particolare l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49, primo comma e 147-bis, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 e considerato che si prescinde dalla acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con n. 12 voti favorevoli, 3 astenuti (Maccioni , Braccini e Ottobri) resi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

1. Di stabilire, per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L. 35 dell' 8 aprile 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge n. 214/2011, la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come di seguito specificato:
 - ✓ 1[^] rata di acconto con scadenza 10 settembre 2013;
 - ✓ 2[^] rata di acconto con scadenza 31 ottobre 2013;
 - ✓ 3[^] rata di saldo con scadenza 31 dicembre 2013.
2. di stabilire che è facoltà del contribuente versare le prime rate del tributo, fatta eccezione per l'ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;
3. di stabilire che il versamento delle prime due rate debba avvenire in misura pari, per ognuna di esse, al 35% della TARSU dovuta per l'anno 2012, calcolata cioè applicando le tariffe TARSU vigenti nell'anno 2012;
4. di dare atto che l'ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l'importo delle prime rate e che contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq;

5. di stabilire che il versamento avvenga mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati;
6. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata;
7. di dare infine atto che:
 - sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio comunale, in forma cartacea, per meri scopi notiziali, per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 12 favorevoli e 3 astenuti (Maccioni, Braccini e Ottobri) resi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

APPROVA

l'immediata eseguibilità dell'atto.



COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia
Area Contabile-Amministrativa

Uzzano, 23.07.2013

OGGETTO: Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013.

Sottopongo alla S.V. quanto segue per i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione:

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

RILEVATO che in virtù della succitata disposizione normativa, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Uzzano la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

DATO ATTO che il D.L. n. 35 del 08/04/2013, convertito dalla Legge 06/06/2013 n. 64, all'art. 10, comma 2, dispone:
"Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

- a) *la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;*
- b) *ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;*
- c) *la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;*
- d) *non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e province autonome non si applica inoltre la lettera c) del presente comma;*
- e) *alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "890,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro";*
- f) *i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);*
- g) *i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani";*

RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l'anno 2013, che il versamento del tributo avvenga in n. 3 (tre) rate aventi le seguenti scadenze:

- ✓ 1[^] rata di acconto con scadenza 10 settembre 2013;
- ✓ 2[^] rata di acconto con scadenza 31 ottobre 2013;
- ✓ 3[^] rata di saldo e conguaglio con scadenza 31 dicembre 2013.

prevedendo che il versamento delle prime due rate debba avvenire in misura pari, per ognuna di esse, al 35% della TARSU dovuta per l'anno 2012, calcolata cioè applicando le tariffe TARSU vigenti nell'anno 2012.

RITENUTO altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle rate, ad eccezione dell'ultima, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013 i versamenti relativi alle prime rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata del tributo dovuto, calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti e servizi deliberate per l'anno 2013;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 consente ai comuni di inviare ai contribuenti ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU (o della TIA 1 o della TIA 2), ovvero di indicare le altre modalità di pagamento già in uso per lo stesso prelievo;

RITENUTO pertanto di stabilire che il versamento avvenga mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati;

DATO ATTO che il versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall'apposito regolamento comunale previsto dall'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il quale sarà adottato entro il termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, così come le tariffe del tributo saranno approvate con apposita deliberazione di questo Consiglio da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli articoli 49, primo comma e 147-bis, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO in particolare l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

si propone

- Di stabilire, per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L. 35 dell' 8 aprile 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge n. 214/2011, la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come di seguito specificato:
 - ✓ 1^a rata di acconto con scadenza 10 settembre 2013;
 - ✓ 2^a rata di acconto con scadenza 31 ottobre 2013;
 - ✓ 3^a rata di saldo con scadenza 31 dicembre 2013.
- di stabilire che è facoltà del contribuente versare le prime rate del tributo, fatta eccezione per l'ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;
- di stabilire che il versamento delle prime due rate debba avvenire in misura pari, per ognuna di esse, al 35% della TARSU dovuta per l'anno 2012, calcolata cioè applicando le tariffe TARSU vigenti nell'anno 2012;
- di dare atto che l'ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l'importo delle prime rate e che contestualmente alla stessa il

contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq;

- di stabilire che il versamento avvenga mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati;
- di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, il sottoscritto

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE AREA
CONTABILE-AMMINISTRATIVA
(Dott. Antonio Pileggi)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE
f.to Silvia Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;
- all'albo pretorio on-line e affissa all'Albo pretorio comunale, in forma cartacea, per meri scopi notiziali (art. 32 L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
- è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

- 6 960 2013

Dalla residenza comunale, lì



Il responsabile Area Contabile - Amministrativa
Dr. Antonio Pileggi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal al
- è divenuta esecutiva in data decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì



Il responsabile Area Contabile - Amministrativa
Dr. Antonio Pileggi

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì



Il responsabile Area Contabile - Amministrativa
Dr. Antonio Pileggi
